Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.*

Esso è applicabile fino al 31 dicembre 1967.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addí 25 luglio 1967.

Per il Consiglio

Il Presidente

Fr. NEEF

REGOLAMENTO N. 408/67/CEE DEL CONSIGLIO

del 25 luglio 1967

che aggiunge la mannite e la sorbite (voce 29.04 C II della tariffa doganale comune) all'elenco delle merci cui si applica il regolamento n. 160/66/CEE

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 160/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo all'instaurazione di un regime di scambi per talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (1), ed in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che dalla dichiarazione del Consiglio del 27 ottobre 1966, relativa alla mannite, alla sorbite ed ai prodotti risultanti dalla trasformazione dello zucchero e destinati a fini industriali, risulta che la mannite e la sorbite saranno inserite nell'elenco delle merci che formano l'oggetto del regime di scambi instaurato dal regolamento n. 160/66/CEE nel caso in cui la restituzione alla produzione dello zucchero destinato alla trasformazione per fini industriali non consentisse all'industria di trasformazione di approvvigionarsi di zucchero sulla base dei prezzi del mercato mondiale;

Considerando che l'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento n. 215/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, relativo alle norme generali concernenti la restituzione alla produzione, nonché l'esonero dal prelievo per gli zuccheri utilizzati nell'industria chimica (2) prevede che l'importo massimo della restituzione alla produzione sia fissato, per ciascuno Stato membro, ad un livello che consenta di evitare che l'esistenza della restituzione possa avere conseguenze sfavorevoli sull'utilizzazione dei cereali e dei melassi; che l'importo massimo della restituzione alla produzione fissato a tal fine dal regolamento n. 281/67/CEE del Consiglio dell'11 luglio 1967 (3), non ha come effetto, per quanto concerne la mannite e la sorbite, di portare il prezzo dello zucchero destinato alla fabbricazione delle merci considerate al livello del mercato mondiale; che è quindi opportuno inserire la mannite e la sorbite nell'elenco delle merci cui si applica il regolamento n. 160/66/CEE,

(1) GU n. 195 del 28. 10. 1966, pag. 3361/66.

(2) GU n. 135 del 30. 6. 1967, pag. 2889/67.

(3) GU n. 150 del 12. 7. 1967, pag. 3.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La mannite e la sorbite (voce 29.04 C II della tariffa doganale comune) sono aggiunte all'elenco delle merci cui si applica il regolamento n. 160/66/CEE.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1967.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addí 25 luglio 1967.

Per il Consiglio

Il Presidente

Fr. NEEF

REGOLAMENTO N. 409/67/CEE DEL CONSIGLIO

del 28 luglio 1967

relativo al concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, per il 1968

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 43,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo,

Considerando che, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 17/64/CEE del Consiglio, del 5 febbraio 1964, relativo alle condizioni di concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia [1], per poter beneficiare del concorso del Fondo, ciascun progetto deve inserirsi nel quadro di un programma comunitario elaborato conformemente all'articolo 16 di detto regolamento;

Considerando che i programmi comunitari non sono ancora stati adottati; che non è stato pertanto possibile predisporre sulla base di tali programmi i progetti che saranno finanziati dal Fondo per il 1968;

Considerando che, in conformità dell'articolo 20, paragrafo 1, primo comma, prima frase, del regolamento n. 17/64/CEE, le domande di concorso della sezione orientamento del Fondo devono essere presentate annualmente alla Commissione anteriormente al 1° ottobre; che appare necessario prorogare al 15 dicembre 1967 il termine fissato per la presentazione delle domande per il 1968, allo scopo di agevolare i lavori preparatori degli Stati membri riguardanti la presentazione delle domande e di abbreviare, nell'interesse dei richiedenti, il periodo di tempo tra la presentazione della domanda e la decisione della Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 17/64/CEE non sono applicabili ai progetti che formano oggetto delle domande di concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, presentate per il 1968.

[1] GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 586/64.